

# **1) Che cosa è l'educazione continua in medicina?**

- L' **educazione continua in medicina ECM** è un programma nazionale di formazione continua **obbligatoria** per le professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente.
- Ha preso il via con il D.Lgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999.
- \* L'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'Ordine.
- \* **Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario (01.01.19)**

## **2) Quanto è importante l'ECM?**

## DLgs 502/1992 Articolo 16-quater

### Incentivazione della formazione continua

- 1. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.
- 2. I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale.

### **3) Che cosa sono e come si possono acquisire i crediti formativi?**

# Che cosa sono i crediti formativi?

Sono un sistema che misura il compimento delle attività formative disciplinate dalla normativa.

Rappresentano, sotto forma numerica, l'impegno richiesto ai professionisti sanitari per assolvere al proprio obbligo di aggiornamento riguardo alle conoscenze:

- tecnico-professionali individuali
- di processo
- di sistema.

*Accordo Stato Regioni 2 febbraio 2017 in materia di ECM*

# Come si possono acquisire i crediti formativi?

1. Attraverso formazione erogata da un Provider
2. Attraverso formazione individuale

Il «Provider» è un soggetto accreditato, (in possesso dei requisiti, qualificato) sul territorio italiano all'erogazione di formazione continua nel settore «salute» e all'attribuzione dei crediti formativi.

# 1. Tipologie di Provider attualmente previste

- Università, Facoltà e Dipartimenti universitari
- Istituti scientifici del servizio sanitario nazionale
- Istituti del consiglio nazionale delle ricerche
- Società scientifiche e associazioni professionali in campo sanitario
- Ordini e collegi delle professioni sanitarie
- Fondazioni a carattere scientifico
- Case editrici scientifiche
- Società, Agenzie ed Enti pubblici
- Società, Agenzie ed Enti privati

## 2. Formazione individuale: attività formative non erogate da provider

Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da *provider*. Tali attività possono consistere in:

- a) **attività di ricerca scientifica**:
  - 1. **pubblicazioni scientifiche** (vedi Allegato IV);
  - 2. **sperimentazioni cliniche** (vedi Allegato V);
- b) **tutoraggio individuale** (vedi Allegato VI);
- c) **attività di formazione individuale all'estero** (vedi Allegato VII);
- d) **attività di autoformazione** (vedi Allegato VIII).

*Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario*

## a) Attività di ricerca scientifica

### 1. Pubblicazioni scientifiche

I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali *Scopus e Web of Science/ Web of Knowledge* maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:

- 3 crediti (se primo nome o ultimo nome)
- 1 credito (altro nome)

## a) Attività di ricerca scientifica

### 2. Sperimentazioni cliniche

I professionisti sanitari che svolgono sperimentazioni cliniche secondo i requisiti di cui al decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 recante *“Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all’esecuzione delle **sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell’assistenza sanitaria**”* maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa, in funzione dell’impegno previsto e della rilevanza dell’esito. Sono riconosciuti, a conclusione di tale attività, ove non erogata da provider ECM, i seguenti crediti previa dichiarazione da cui si evinca l’approvazione da parte del comitato etico e la presenza del nominativo del professionista sanitario tra gli sperimentatori:

- 2 crediti per sperimentazioni fino a sei mesi;
- 4 crediti per sperimentazioni di durata superiore a sei mesi e fino a dodici mesi;
- 8 crediti per sperimentazioni oltre i dodici mesi.

## b) Tutoraggio individuale

- I professionisti sanitari che svolgono attività di **tutoraggio individuale in ambito universitario, nei corsi di formazione specifica in medicina generale** compresi per quest'ultimo corso il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di **1 credito formativo ogni 15 ore di attività**.
- Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento relativo al corso per il quale si chiede il riconoscimento dei crediti, anche a titolo gratuito, ad eccezione degli incarichi conferiti ai professionisti impegnati nei corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie.

## **c) Formazione individuale all'estero**

Le attività formative svolte all'estero sono finalizzate al miglioramento della pratica sanitaria attraverso un apprendimento «diretto» e «personale» delle esperienze straniere che stimoli un'effettiva e adeguata comparazione interculturale.

- **Formazione individuale svolta all'estero presso enti inseriti nella LEEF (Lista degli Enti Esteri di Formazione)**
- **Formazione individuale svolta all'estero presso enti non inseriti nella LEEF**
- **Convenzioni e misure per il mutuo riconoscimento dei crediti all'estero**

## d) Autoformazione

- L'attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM.
- **Per il triennio 2017/2019 il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale** valutando il numero dei crediti da attribuire sulla base dell'impegno orario autocertificato dal professionista.
- Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

# Riconoscimento e registrazione dei crediti per attività di formazione individuale

Il riconoscimento di crediti per attività di formazione individuale è subordinato alla presentazione, da parte del professionista sanitario, della documentazione attestante l'attività svolta. **Competenti al riconoscimento dei crediti formativi sono gli Ordini.** I professionisti, per la richiesta di inserimento dei crediti, devono rivolgersi al portale del COGEAPS ferma restando la possibilità di fornire una diversa indicazione da parte del proprio Ordine di appartenenza.

*Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario*

## Fonti informative dei crediti maturati

Il professionista sanitario può conoscere in ogni momento, tramite l'accesso [all'anagrafe nazionale del CoGeAPS](https://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot), i crediti dallo stesso maturati e il proprio debito formativo complessivo

<https://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot>



## **Dossier formativo** [www.agenas.gov.it/dossierformativoecm](http://www.agenas.gov.it/dossierformativoecm)

- **Costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia come singolo sia come soggetto che opera all'interno di gruppi professionali.**
- Nella programmazione del dossier formativo si individuano i bisogni formativi da soddisfare per ogni macroarea.
- La Commissione nazionale stabilisce i termini e le modalità per la realizzazione del dossier formativo.
- Il dossier formativo è strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e contribuisce ad indirizzare e qualificare l'offerta formativa da parte dei provider.

**[Guida per l'Utente del Dossier formativo individuale](#) [\(PDF\)](#)**

**[Guida per l'Utente del Dossier formativo di gruppo](#) [\(PDF\)](#)**

# Obbligo di formazione continua per il triennio 2017-2019

- L'obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a **150 crediti** formativi, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di **esoneri**, **esenzioni** ed **eventuali altre riduzioni**.
- Per il triennio 2017-2019, il professionista sanitario deve assolvere, in qualità di **discente di eventi erogati da provider**, **almeno il 40%** del proprio fabbisogno formativo triennale, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni.
- **La residua parte del 60% dei crediti può essere maturata anche mediante attività di docenza in eventi ECM ovvero mediante le attività di formazione individuale.**

*Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario*

## Obblighi formativi per il triennio 2020-2022

L'obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è pari a **150 crediti** formativi, fatte salve le decisioni della Commissione Nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni, e ferma restando l'applicazione per il triennio 2020-2022 di quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019.

*Delibera CNFC 18 dicembre 2019*

## Recupero dell'obbligo formativo del triennio 2014/2016

In seguito alla decisione della Commissione Nazionale per la Formazione continua del 13 dicembre 2016 e del 27 settembre 2018, i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l'obbligo formativo individuale triennale possono completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017/2019, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

*Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario*

# Precisazioni su spostamento crediti

- E' possibile completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014–2016 con crediti ECM conseguiti entro il 31/12/2019, nella misura massima del cento per cento del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
- Tale facoltà può essere esercitata autonomamente dal professionista, con le proprie credenziali d'accesso all'area riservata del portale Co.Ge.A.P.S. entro e non oltre la data del 31/12/2021.
- E' altresì prevista la facoltà di recuperare eventuali crediti non acquisiti nel triennio 2017-2019 con crediti acquisiti entro la data del 31/12/2021.
- È inoltre opportuno ricordare che, per coloro che si avvalgono di tali disposizioni, non si applicano le riduzioni previste dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario **par.1.1., punti 1 e 2**.

## ***Guida utente spostamento crediti 20/10/2020***

### **par-1.1**

- La riduzione dell'obbligo formativo per il triennio 2017 / 2019 viene applicata:
  1. nella misura di 30 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
  2. nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120;

# Esoneri

- L'esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale e **costituisce una riduzione dell'obbligo formativo individuale triennale.**
- La frequenza, in Italia o all'estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari dà diritto all'esonero dalla formazione ECM. La durata dell'esonero non può eccedere la durata legale del corso.

*Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario*

## Esenzioni

- L'esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale (**Allegato X**) e costituiscono **una riduzione dell'obbligo formativo triennale** le fattispecie di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata, di seguito indicate:

*Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario*

- a) congedo maternità e paternità (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- b) congedo parentale e congedo per malattia del figlio (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- c) congedo per adozione e affidamento preadottivo (d.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- d) aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- e) congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.);
- f) aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- g) permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- h) assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- i) richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all'estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;
- j) aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale (art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
- k) aspettativa per cariche pubbliche elettive (d.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
- l) aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco / aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- m) professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all'estero;
- n) congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992);
- o) professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale.

Il debito formativo dei professionisti sanitari domiciliati o che svolgono la propria attività presso i **Comuni colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017**, di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, allegati I, 2 e 2-bis, come successivamente integrati e modificati, corrisponde a quanto segue:

- una riduzione del debito formativo di n. 25 crediti per il triennio 2014 – 2016
- obbligo formativo di n. 75 crediti (anziché 150) per il triennio 2017 -2019.

*Delibera eventi sismici 25 luglio 2019*

*Delibera interpretativa professioni sanitarie 04.03.21*

## **4) Che cosa sta facendo AIAC in questo ambito?**

## Che cosa sta facendo AIAC in questo ambito?

- Istanza di accreditamento quale Provider Standard (attualmente provvisorio)
- Piano formativo anno 2021 (eventi RES + FAD)
- Percorso di miglioramento continuo della qualità
  
- Partecipazione degli organismi AIAC e dei SOCI
- Misurazione delle attività e analisi dei dati
- Ottimizzazione delle risorse e crescita continua della Professione

## Riferimenti pubblicati su <https://ape.agenas.it/>

|                                                                         |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 23-11-2017 G.U. della<br>Repubblica Italiana Serie<br>generale - n. 274 | Accordo Stato Regioni 2 febbraio 2017 in materia di ECM        |
| Data pubblicazione sul sito Agenas<br>06.12.2018                        | Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario |
| in vigore per gli eventi validati a partire dal<br>01.01.2019           | Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM       |
| 25.07.2019                                                              | Delibera eventi sismici                                        |
| 10.06.2020                                                              | Delibera emergenza Covid                                       |
| 20.10.2020                                                              | SPOSTAMENTO CREDITI ECM<br>Guida utente                        |
| 04.03.2021                                                              | Delibera interpretativa Professioni Sanitarie                  |